

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231



INDICE:

<i>INDICE:</i>	2
<i>DEFINIZIONI</i>	3
<i>1. PRINCIPI GENERALI</i>	3
<i>2. FUNZIONE ED OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO</i>	7
<i>3. COMPOSIZIONE DEL MODELLO 231</i>	8
3.1 IDENTIFICAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO E MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO SVOLTE DALLA BANCA	8
3.2 RISK ASSESSMENT 231	9
3.3 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	10
3.4 CODICE ETICO	11
<i>4. SISTEMA DISCIPLINARE</i>	11
<i>5. PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO</i>	13
<i>6. COORDINAMENTO A LIVELLO DI GRUPPO BANCARIO</i>	14

DEFINIZIONI

Soggetti in posizione apicale: amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intero ente o di una sua unità organizzativa autonoma, soggetti che di fatto gestiscono o controllano l'ente.

Persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale: tutto il personale dipendente, i promotori finanziari ed i collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto dell'ente.

Artifici o raggiri: qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rilevazione di circostanza che si ha l'obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere, etc.

Modello: insieme delle regole di gestione, di organizzazione e di controllo definite dalla Banca al fine di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Organismo di Vigilanza: organismo di controllo al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Modello" e di curarne l'aggiornamento.

Sistema informatico: complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Pubblica amministrazione: qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio.

1. PRINCIPI GENERALI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (entrato in vigore il successivo 4 luglio) recante disposizioni normative concernenti la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

Affinché l'ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato sia commesso.

Al fine di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il Legislatore prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente nel caso in cui questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione dei reati e tali da essere elusi solo fraudolentemente.

Il Decreto Legislativo n. 231/01 dispone che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Tali soggetti possono fare scattare la responsabilità dell'ente qualora il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Il vantaggio è identificabile in un'acquisizione di utilità economica, mentre l'interesse presuppone l'aver agito per determinate finalità e utilità.

Il sistema di controllo preventivo adottato deve essere finalizzato ad:

- escludere che un soggetto operante all'interno della banca o per conto della stessa possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle regole aziendali;
- evitare che il reato possa essere commesso senza che, a tal fine, sia volontariamente e fraudolentemente elusa, violata o aggirata una regola aziendale.

L'ente è esentato dalla responsabilità "amministrativa" se, nel corso dell'eventuale procedimento, prova che:

- 1) l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo interno di Vigilanza.

La Legge non obbliga gli enti all'adozione del Modello organizzativo non prevedendo alcuna sanzione per la mancata predisposizione del medesimo. Nonostante ciò l'adozione di un apposito Modello organizzativo e di gestione consente alla Banca Ifigest di dotarsi di uno strumento idoneo nel caso in cui venisse chiamata a rispondere del compimento dei reati previsti nel Decreto. Infatti nel caso di commissione di reati da parti dei soggetti cosiddetti "apicali" o dei soggetti "sottoposti" alla direzione dei soggetti apicali, l'onere della prova ricade sulla Banca che dovrà dimostrare di aver adottato un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo alla prevenzione degli illeciti contestati che sono stati resi possibili dall'inosservanza delle disposizioni previste dal Modello. La mancata adozione esporrebbe inevitabilmente l'ente ad un giudizio di scarsa diligenza nella prevenzione dei comportamenti illeciti, con conseguente verosimile affermazione di responsabilità. Il presente documento descrive il Modello Organizzativo 231 (o "Modello 231") di Banca Ifigest, istituito per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2005 e successivamente aggiornato in base all'evoluzione della normativa di riferimento tenendo presenti i Codici di comportamento redatti dall'associazione di categoria ABI.

Il presente aggiornamento, approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del ... luglio 2018, costituisce revisione del Modello approvato il 18 luglio 2013 e dei relativi allegati, come già rivisti nella versione nuovamente approvata il 25 giugno 2015. In particolare, l'aggiornamento si è reso necessario per:

- a) recepire le variazioni del contesto normativo che hanno determinato:

- la modifica nella descrizione dell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 – Reati Societari a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 38 del 15 marzo 2017. In particolare, è stato riformulato il reato di corruzione tra privati ed è stato introdotto il reato di “Istigazione alla corruzione tra privati”. Tali modifiche ampliano il perimetro di applicazione, includendo, tra i soggetti che possono compiere il reato, coloro che, anche per interposta persona, svolgono “funzioni direttive diverse” dalle funzioni proprie di coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo;
 - la modifica nella descrizione dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato arricchito, a seguito dell'emanazione della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (cd. Riforma codice antimafia), con due nuove fattispecie di reato presupposto, che puniscono la condotta di coloro che dirigono, organizzano, finanziano, effettuano il trasporto di stranieri in Italia o ne favoriscono la permanenza, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità;
 - aggiornamento dei processi/attività sensibili inerenti i suddetti reati. In particolare, è stata aggiornata l'analisi all'esposizione al rischio di responsabilità della Banca per la commissione degli illeciti contemplati dal Decreto 231/01 a fronte dell'ampliamento del perimetro di applicazione della corruzione tra privati e dell'istigazione alla stessa, introducendo nuove attività sensibili;
 - l'introduzione, con la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, di un nuovo articolo al Decreto (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/01) inerente il “razzismo e la xenofobia”, che ha determinato nuove attività sensibili per la Banca;
 - aggiornamento del Modello con l'introduzione dei comma 2-bis, ter e quater all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, che hanno determinato modifiche al sistema sanzionatorio e la necessità di utilizzare canali alternativi di segnalazione idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante anche per gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/01
- b) affinare, nell'ambito del processo di gestione delle attività per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), la declinazione delle potenziali casistiche di commissione dei reati previsti dall'art. 25 (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità)

e dall'art. 25 septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime) del D.Lgs. 231/01 e i relativi standard di controllo.

2. FUNZIONE ED OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello 231 di Banca Ifigest tiene conto della normativa di riferimento nonché delle Linee guida emanate dall'ABI. I principi guida sono stati adattati alle specificità proprie della Banca, alle sue dimensioni, caratteristiche operative e articolazioni organizzative, in coerenza con il principio di proporzionalità.

Il Modello organizzativo e di gestione è il meccanismo cui il Legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- verificare la presenza di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, teso a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Banca nelle aree di attività di rischio, la consapevolezza di compiere un illecito, in caso di violazione delle disposizioni, sanzionabile sul piano penale e amministrativo con effetti sulla propria persona e sulla Banca;
- diffondere la cultura della condanna dei comportamenti illeciti in quanto comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Banca intende attenersi nello svolgimento delle attività;
- affidare ad un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il costante aggiornamento;
- assicurare tempestività di intervento nella prevenzione o al verificarsi dei reati stessi anche attraverso un sistema di *whistleblowing*. Quest'ultimo sistema è riferito al soggetto che, nell'espletamento della propria attività lavorativa, rileva una possibile violazione dei reati previsti

dal Decreto e decide di segnalarla. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/01 (introdotto dalla L. n. 179/2017) in questa sede si rinvia alla policy specifica sul whistleblowing adottata dalla Banca a livello di Gruppo Bancario;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. COMPOSIZIONE DEL MODELLO 231

Tenendo presenti le funzioni e gli obiettivi del Modello Organizzativo descritti dal precedente paragrafo, il Modello 231 adottato da Banca Ifigest risulta composto dai seguenti documenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

3.1 Documento in cui sono elencati i reati rilevanti ai fini del Modello 231

3.2 Risk Assessment 231

3.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

3.4 Codice Etico

3.1 IDENTIFICAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO E MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO SVOLTE DALLA BANCA

Il Legislatore è intervenuto più volte, dalla data di emanazione del Decreto, per integrare le fattispecie penali rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti. Il documento, che elenca le fattispecie penali, deve essere costantemente aggiornato, ad opera dell'Organismo di Vigilanza, in ossequio ai futuri ed eventuali nuovi interventi del Legislatore in materia. Considerando i reati previsti dal Decreto, nell'ambito della realtà bancaria sono individuabili due tipologie di reati:

- I reati definibili peculiari che possono presentare rischi di verifica in ragione di specifiche attività svolte dalla Banca.
- I reati definibili generali non connessi allo svolgimento dell'impresa bancaria e quindi non riconducibili a specifiche aree di attività.

I settori di attività in cui più elevato può essere il rischio di commissione dei reati "peculiari" riguardano:

- l'attività, prevalentemente "di sportello", connessa alla messa in circolazione di valori;
- il coinvolgimento in atti di riciclaggio di denaro ed usura;
- l'effettuazione di operatività in titoli sospetta ai fini di market abuse;
- i rapporti con le Autorità di Vigilanza;

I reati c.d. "generali" sono riferiti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, i reati societari ed i reati informatici. Con riferimento a tali tipologie di reato risulta importante richiamare principi di correttezza e probità nei comportamenti del personale dipendente e degli esponenti aziendali. In questo caso la funzione del Modello organizzativo è quella di costituire uno strumento di comunicazione verso l'interno e l'esterno della cultura e dell'etica aziendale. Il Codice Etico redatto dalla Banca costituisce una rappresentazione della cultura aziendale destinata sia all'informazione/formazione dei soggetti che operano all'interno della struttura che alla diffusione di tale cultura presso i soggetti esterni.

La Banca ha predisposto una mappatura delle attività a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è possibile incorrere nei reati previsti dal Decreto.

3.2 RISK ASSESSMENT 231

Fra i reati oggetto del Decreto alcuni sono particolarmente rilevanti per Banca Ifigest in funzione del tipo di attività esercitata. Attraverso il risk assessment è stata svolta una mappatura delle attività aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al Decreto e la valutazione del rischio per le singole tipologie di reato individuate. Sulla base dei risultati di tale indagine sarà possibile valutare l'idoneità dei presidi esistenti (regolamenti interni e procedure organizzative) alla prevenzione dei singoli reati ed assumere decisioni in ordine alla eventuale implementazione delle procedure di controllo.

In particolare è stato predisposto un apposito allegato nel quale, per ogni tipologia di reato rilevante per la Banca, oltre ad una dettagliata descrizione del potenziale rischio ai fini 231 a cui risulta esposta, vengono individuate le unità operative che potrebbero essere interessate da tali

rischi e viene espressa una valutazione preliminare del rischio. Vengono poi individuati i presidi di controllo posti in essere dalla Banca sulla base dei quali viene infine svolta una valutazione finale del rischio residuo con rilevazione di eventuali proposte di mitigazione dello stesso.

3.3 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'istituzione di un Organismo collegiale di controllo interno con il compito di vigilare sull'adeguatezza e l'osservanza del Modello 231 curandone il costante aggiornamento, presuppone la predisposizione di un regolamento che ne definisca la composizione, i compiti e le regole di funzionamento.

Il Decreto dispone che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In apposito allegato è definito il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") che disciplina le modalità di funzionamento e le competenze spettanti all'OdV.

A livello organizzativo l'OdV è collocato in staff al Consiglio di Amministrazione e svolge quale principale funzione quella di vigilanza e controllo sulla funzionalità del Modello adottato oltre che sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. Inoltre l'OdV monitora la reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto. Infine l'OdV svolge la funzione di verifica del costante aggiornamento del Modello e di reporting nei confronti degli organi societari (Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato). Ulteriori flussi informativi sono previsti verso l'Organo di Vigilanza al fine di essere costantemente informato di quanto accade in Banca e su ogni altro aspetto di rilievo. Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza l'OdV è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Infine l'OdV collabora con la Direzione affinché sia effettuata un'adeguata formazione al personale ed ai soggetti esterni che hanno rapporti contrattuali correnti con la Banca nell'ambito delle attività sensibili ai fini della disciplina.

3.4 CODICE ETICO

La Banca crede che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la crescita, nonché per l'affidabilità della gestione e l'immagine della stessa Banca. La Banca adotta un Codice Etico quale espressione dei valori e dei principi di comportamento che accetta e condivide, ed è volto ad assicurare che tutte le attività della Banca siano svolte nell'osservanza della normativa e dei principi di onestà, integrità, correttezza e buona fede. Tutti coloro che operano per la Banca sono tenuti a conoscere, osservare e far osservare il Codice etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Il Codice etico è un mezzo per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Banca, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori. L'adozione del Codice Etico si fonda sul convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia anche condizione necessaria per il successo dell'impresa. Il Codice Etico si inserisce nel quadro dell'attuazione delle previsioni del D. Lgs. 231/01 dettando i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i modelli di organizzazione devono ispirarsi. Ogni violazione dei principi enunciati nel Codice da parte dei destinatari dovrà essere segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza che ha il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni previste nel Codice.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

Secondo l'interpretazione della normativa di riferimento la mera elaborazione di direttive e linee guida di comportamento non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente per i reati eventualmente commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il Modello organizzativo non deve soltanto essere teoricamente idoneo a prevenire i reati di cui al decreto, ma è necessario che sia anche efficacemente attuato, aggiornato e "vigilato".

Tale attuazione può essere garantita non solo attraverso periodiche verifiche dell'efficacia del Modello, ma anche introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionarne il mancato rispetto sia con riguardo all'attività dei vertici aziendali sia delle persone sottoposte all'altrui direzione.

Solo un adeguato e specifico sistema disciplinare e sanzionatorio può, in effetti, garantire il rispetto concreto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello.

L'inosservanza delle normative interne comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del destinatario interessato, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati da tale inosservanza. Nella logica del Decreto legislativo il sistema disciplinare assolve ad una funzione preventiva e non meramente punitiva.

L'osservanza del Modello da parte dei dipendenti si aggiunge ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede ed è richiesta anche per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile (Diligenza del prestatore del lavoro).

Le violazioni delle norme previste dal presente Modello da parte dei componenti degli organi sociali possono comportare l'adozione da parte degli organi competenti delle misure più idonee previste o consentite dalla legge.

Occorre sottolineare che, dal contenuto del Decreto, sembra emergere l'intento di attribuire anche ai dipendenti un ruolo attivo nella prevenzione e nell'accertamento degli illeciti. A tale riguardo, il meccanismo tradizionale di "riferire al proprio superiore" potrebbe non essere sufficiente, specie se la situazione di rischio deriva proprio da un comportamento tenuto dal superiore gerarchico.

Risulta quindi importante prevedere la possibilità di azionare canali di comunicazione interna, attraverso i quali i dipendenti possano riferire direttamente all'organismo di controllo sui comportamenti illeciti eventualmente riscontrati (sistema di *whistleblowing*).

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto 231/01, è necessario che siano individuati e sanzionati i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

La Banca ha previsto una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza, cui spetta il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni, comunica al Consiglio di Amministrazione le condotte illecite rilevate e quest'ultimo ha il compito di irrogare le sanzioni di seguito indicate a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza rilevi delle violazioni che

risultano commesse dal Consiglio di Amministrazione o dalla maggioranza dei suoi componenti, provvede tempestivamente a comunicare tale violazione all'Assemblea dei soci.

Le sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri, in proporzione alla gravità delle infrazioni commesse risultano essere le seguenti:

- provvedimento di richiamo scritto;
- provvedimento di multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
- provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- provvedimento del licenziamento disciplinare.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili ai dirigenti si provvederà ad applicare nei loro confronti le misure ritenute più idonee nella fattispecie, fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Azienda.

In caso di violazioni da parte degli Amministratori sarà cura del Consiglio di Amministrazione procedere ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

5. PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Banca Ifigest, attraverso il sistema delle comunicazioni interne, deve dare piena pubblicità al Modello organizzativo adottato, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure da seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni. Può essere valutata la possibilità di porre in essere adeguati interventi formativi finalizzati ad esplicitare i comportamenti dovuti positivi e/o omissivi, nonché i riflessi degli inadempimenti sulla Banca stessa.

In particolare il Codice Etico dovrà essere portato a conoscenza, oltre che dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Banca Ifigest, dell'indifferenziata categoria degli *stakeholders*; esso, infatti, rappresenta un veicolo con cui presentare la Banca, la sua struttura, le regole ed i principi etici cui essa si ispira.

6. COORDINAMENTO A LIVELLO DI GRUPPO BANCARIO

Banca Ifigest promuove il coordinamento delle iniziative intraprese ai sensi del D.Lgs. 231/01 a livello di Gruppo Bancario, ciò al fine di assicurare un livello di conformità alla normativa ma, al tempo stesso, garantire anche adeguati margini di autonomia in modo da tener conto delle specificità delle singole società del Gruppo.

Le due società controllate da Banca Ifigest S.p.A., attualmente rientranti nel perimetro del Gruppo Bancario, sono Sevia S.r.l. e Soprano SGR S.p.A.

In relazione a Sevia S.r.l., quest'ultima deve elaborare e adottare un proprio Modello che deve essere in linea con quello approvato dal CdA della Capogruppo, anche alla luce del fatto che entrambi i Modelli devono fare riferimento alla stessa policy di *whistleblowing*, predisposta a livello di Gruppo. Sevia S.r.l. deve inoltre nominare un proprio OdV che si interfacci con l'OdV della Capogruppo, allo scopo di garantire una coerente applicazione delle misure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01. Al tal fine è stato stabilito che siano concordati adeguati flussi informativi tra i rispettivi OdV delle due società, in modo che l'OdV di Banca Ifigest possa tener conto, nella propria attività e valutazioni, anche dell'attività svolta dall'OdV di Sevia S.r.l., suggerendo (ove necessario) opportune iniziative di coordinamento

In relazione a Soprano SGR S.p.A., considerate le peculiarità specifiche di tale società ed il fatto che essa già disponeva di un proprio Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di un proprio OdV, è stato concordato che tale società provveda a revisionare il proprio Modello Organizzativo in linea con quello adottato dalla Capogruppo, in modo da rendere i due Modelli coerenti tra loro, anche alla luce del fatto che (anche in questo caso) entrambi i Modelli devono fare riferimento alla medesima policy di *whistleblowing*, dato che quest'ultima è stata concepita a livello di Gruppo. Inoltre, è stato stabilito che siano concordati adeguati flussi informativi tra i rispettivi OdV delle due società, in modo che l'OdV di Banca Ifigest possa tener conto, nella propria attività e valutazioni, anche dell'attività svolta dall'OdV di Soprano SGR S.p.A., suggerendo (ove necessario) ulteriori opportune iniziative di coordinamento.

ALLEGATO n. 3.1 al MODELLO ORGANIZZATIVO

Identificazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e mappatura delle attività a rischio svolte dalla Banca

1. IDENTIFICAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Di seguito si riportano le tipologie di reati cui si applica la disciplina in esame:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
3. delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
5. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
6. reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
7. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
8. delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
9. reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies del Decreto);
10. reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
11. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
12. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);
13. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
14. reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
15. reato relativo all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia (art. 25-duodecies e art. 25-terdecies del Decreto);
16. reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (articolo 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146).

Più in particolare:

1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

Con riferimento ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essi sono i seguenti:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa (art. 640, comma 2, n.1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche aggravata (art. 319 c.p. e art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

1.2 Reati attinenti ai delitti informatici

Con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati, essi sono i seguenti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

1.3 Reati attinenti a criminalità organizzata

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, essi sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.p.R. 9 ottobre 309, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

N.B. Nella mappatura delle attività di rischio e nelle successive schede di risk assessment, i reati attinenti alla criminalità organizzata sono trattati congiuntamente ai reati attinenti al terrorismo e ai reati transnazionali.

1.4 Reati in tema di falsità di monete e valori di bollo

Con riferimento ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, essi sono i seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.5 Reati per delitti contro industria e commercio

Con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, essi sono i seguenti:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);

1.6 Reati societari

Con riferimento ai reati societari, essi sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- Pene accessorie (art. 2635-ter);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

¹ Testo aggiornato art. 2635 c.c. dall'art. 3 del D.lgs. n. 38/2017: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre promesse o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte..

1.7 Reati attinenti a terrorismo

Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, essi sono principalmente i seguenti:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato con finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo o associazione (art. 304 e art. 305 c.p.);
- Banda armata, formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata (art. 307 c.p.);
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York, il 9 dicembre 1999.

N.B. Nella mappatura delle attività di rischio e nelle successive schede di risk assessment, i reati attinenti al terrorismo sono trattati congiuntamente ai reati attinenti alla criminalità organizzata e ai reati transnazionali.

1.8 Reati per delitti contro la personalità individuale

Con riferimento ai delitti contro la personalità individuale, essi sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.).

1.9 Reati attinenti al market abuse

Con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, essi sono i seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni).

1.10 Reati attinenti alla sicurezza sul lavoro

Con riferimento ai reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, essi sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p., commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p., commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1.11 Reati attinenti all'antiriciclaggio

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, essi sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

1.12 Reati per violazione del diritto d'autore

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, essi sono i seguenti:

- Delitti in materia di violazione del diritto di autore previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171.ter, 171-septies, 171-octies, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1.13 Reato di induzione

Con riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esso è il seguente:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1.14 Reati ambientali

Con riferimento ai reati ambientali, essi sono i seguenti:

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733.bis c.p.);
- Scarico di acque reflue (art. 137, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazioni di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- False indicazioni o alterazioni del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di impianti e attività (art. 279, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

1.15 Reato per impiego di stranieri senza permesso di soggiorno, razzismo e xenofobia
Con riferimento al reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, essi sono i seguenti:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto e di cui non è stato chiesto il rinnovo (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Con riferimento al reato relativo al razzismo e xenofobia, per completezza si menziona che si tratta del reato previsto dall'art 3, comma 3-bis, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (tuttora citato dal D.Lgs. 231/01), che tuttavia risulterebbe abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 21/2018).

1.16 Reati transnazionali

Con riferimento ai reati cosiddetti transnazionali, al momento rilevano solo i seguenti, se e nella misura in cui ricadono nella definizione di reato transazionale prevista dall'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146:

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Criminalità organizzata (riciclaggio di denaro e terroristi).

N.B. Nella mappatura delle attività di rischio e nelle successive schede di risk assessment, i reati transnazionali sono trattati congiuntamente ai reati attinenti alla criminalità organizzata e ai reati attinenti al terrorismo.

2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO SVOLTE DALLA BANCA

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
1	<u>Amministrazione</u> -adempimenti per imposte e tasse	X													
2	-bilancio						X				X				
3	-contabilità						X								
4	-gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale						X								
5	-gestione dei rapporti con la Società di Revisione						X								
6	-segnalazioni di vigilanza	X					X								
7	<u>Asset Management</u> -asset allocation -GPM								X		X				

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
8	Corporate Governance -definizione del Modello di Governo Societario	X													
9	-gestione dei conflitti di interesse						X								
10	-progettazione Struttura Finanziaria per operazioni straordinarie						X				X				
11	-progettazione della Struttura Organizzativa -meccanismi di remunerazione e di incentivazione						X								
12	Gestione Amministrativa del Personale -gestione adempimenti contributivi e previdenziali	X													X

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
	-gestione delle spese di trasferta -ottenimento e gestione contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (congedi parentali, formazione ecc.)														
13	<u>Gestione Contante, Valori e POS</u>				X										
14	<u>Gestione Operativa Sicurezza</u> -analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 -attuazione sorveglianza sanitaria -fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza	X					X		X				X		

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
	<p>sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> -gestione degli ambienti di lavoro, delle macchine e degli impianti -gestione dei compiti operativi assegnati ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della sicurezza -gestione della prevenzione incendi -gestione dell'informazione e della formazione dei lavoratori -gestione delle misure di sicurezza sugli immobili e sui luoghi di lavoro (adempimenti in materia di igiene, di salute e di sicurezza sul lavoro) 														

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
	-nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro -predisposizione delle misure di emergenza di primo soccorso -progettazione degli ambienti di lavoro														
15	<u>Gestione Organi Sociali e Partecipazioni</u> -adempimenti amministrativi relativi alle partecipazioni (rapporti infragruppo)			X			X				X				
16	<u>Gestione Sicurezza</u> -adempimenti in materia di tutela dei	X	X												

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
	dati personali e sensibili (Privacy)														
17	<u>Gestione e Manutenzione Sistemi Informativi e Comunicazioni</u> (gestione del sito e del materiale pubblicitario)		X			X			X				X		
18	<u>Pianificazione e Sviluppo Commerciale</u> -gestione omaggi, sponsorizzazioni, liberalità e doni	X		X				X			X				
19	<u>Private Banking</u> -servizi d'Investimento							X							
20	-servizi bancari (fra cui i servizi di cassa) e crediti				X						X				
21	<u>Relazioni con Autorità di Pubblica</u>	X													

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
	<u>Sicurezza</u> -verifiche e accertamenti														
22	<u>Relazioni con Enti Pubblici</u> -verifiche ed accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate) -normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) -verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.) -adempimenti in materia di privacy (Garante Privacy)	X							X						
23	<u>Relazioni con Autorità di</u>	X					X								

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
	<u>Vigilanza (Banca d'Italia, Consob)</u> -verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori														
24	<u>Relazioni Esterne</u> -relazioni con Proprietà e investitori						X								
25	<u>Supporto e Consulenza Legale e Tributaria in generale</u>	X		X							X				
26	<u>Supporto e Consulenza Legale e Tributaria</u> -procedimenti sanzionatori relativi a normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)	X													
27	<u>Supporto Logistico e Tecnico</u> -gestione acquisti e selezione dei	X		X						X			X	X	

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO													
		1.Pubblica Amministrazione	2.Delitti informatici	3. Criminalità Terrorismo etc.	4.Falsità moneta e bolli	5.Delitti industria commercio	6.Reati societari	7.Personalità individuale	8.Market Abuse	9.Sicurezza sul lavoro	10.Riciclaggio/autoriciclaggio	11.Reato di induzione	12. Violazioni diritto d'autore	13.Reati ambientali	14.Impiego stranieri
	fornitori														

Allegato 3.3

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA *ex D.Lgs. 231/2001*

Disposizioni Preliminari

Il presente regolamento (il "Regolamento"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Ifigest S.p.A. (la "Banca"), disciplina le modalità di funzionamento e le competenze spettanti all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche l'"Organismo" o l'"OdV") deputato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, a vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla Banca (il "Modello").

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, co. 12, L. 12 novembre 2011, n. 183, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione tenutasi in data 14 marzo 2013, ha assegnato al Collegio Sindacale il ruolo di Organismo di Vigilanza.

Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza nomina fra i suoi membri un Presidente che ha il compito di coordinare e programmare l'attività dell'Organismo di Vigilanza, di convocare le relative riunioni, di guidare nello svolgimento delle stesse e di rappresentare in Consiglio le proposte, le raccomandazioni e in generale le risultanze dei lavori dell'OdV.

Il Presidente ha inoltre il potere di rappresentanza della Banca limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza che richiedano il compimento di atti destinati ad avere efficacia nei confronti di terzi (ad es. l'esercizio di poteri di spesa, la nomina di consulenti esterni).

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su avviso di convocazione, presso la sede legale della Banca, almeno una volta ogni 4 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

La convocazione è fatta dal Presidente, mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti gli altri componenti con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio, telefax o posta elettronica) almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito, anche in difetto di formale convocazione, quando tutti i componenti sono presenti ovvero, per

dichiarazione del Presidente della riunione, risultano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'OdV ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro dell'Organismo più anziano di carica o, in caso di parità, di età anagrafica.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e conservarsi in apposito libro "Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza" tenuto dalla Banca insieme agli altri libri sociali.

Le riunioni possono svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di percepire gli eventi consiliari e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

Funzioni, compiti e poteri

All'Organismo sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Banca rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati, anche per quanto riguarda il necessario coordinamento a livello di Gruppo Bancario;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- relazionare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello segnalando, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Banca;

- suggerire proposte di modifica ed aggiornamento del Modello volte a correggere eventuali disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta, ovvero a seguito dell'emanazione di nuove normative di interesse;
- sottoporre proposte di integrazione ovvero di adozione di istruzioni per l'attuazione del Modello agli organi competenti;

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del Modello all'interno e all'esterno della Banca;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio volti alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- avvalendosi delle strutture aziendali, principalmente delle funzioni di audit interno e di compliance, disporre verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Verificare sia attuato il coordinamento a livello di Gruppo Bancario, nei modi previsti dal Modello stesso;
- verificare che gli elementi previsti dai protocolli per le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di studiare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del Modello e suggerire interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del Modello, formazione del personale, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relativi all'attuazione del Modello;
- raccogliere eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque di comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello o al Codice Etico;
- se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello o del Codice Etico, deve avvalersi dei canali previsti dalla policy sul *whistleblowing* adottata dalla Banca a livello di

Gruppo Bancario, ove si prevede espressamente nella policy interna che l'Organismo di Vigilanza debba essere sempre informato circa le segnalazioni effettuate, nel caso in cui le stesse siano relative a fatti o comportamenti che possono comportare la responsabilità del Gruppo Bancario ex D.Lgs. 231/2001 e presentino elementi di fondatezza. L'Organismo 231 valuta in autonomia le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità con quanto previsto nel "Sistema Disciplinare". L'Organismo 231 farà in modo che i segnalanti siano tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurato l'anonimato del segnalante e la riservatezza di quanto segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente (con condotta connotata da colpa grave) e/o in mala fede;

- effettuare interviste ai dipendenti in ordine alla effettiva attuazione del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine all'eventuale compimento dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso. In particolare per esercitare efficacemente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso le funzioni della Banca ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le funzioni e strutture della Banca.

Attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza e attività di reporting

L'OdV provvede ad una pianificazione annuale delle attività di verifica.

Tali verifiche potranno essere:

- programmate, ossia previste nel piano di programmazione elaborato dall'OdV.;
- spot, ossia non inserite nel programma delle verifiche ma, in corso d'anno, considerate comunque necessarie dall'Organismo.

Dal punto di vista organizzativo l'Organismo è in staff al Consiglio di Amministrazione ed in virtù del posizionamento organizzativo sono garantiti flussi informativi costanti tra l'OdV ed il Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo riporta al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, presentando una relazione illustrativa del complesso delle attività dallo stesso svolte, dei risultati emersi

e delle eventuali proposte. L'OdV riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione in caso di violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Banca, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. In caso di violazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione o dalla maggioranza dei suoi componenti l'OdV riferisce direttamente all'Assemblea dei soci.

L'Organismo potrà inoltre essere convocato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Poteri di spesa, nomina di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget annuale di spesa determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2013 ha assegnato all'OdV un budget di spesa pari a 10.000 Euro.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di consulenti esterni.

All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza di motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione oltre che revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.